

DECRETO 4 luglio 2005

Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici). (G.U. n. 219 del 20.09.2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive

2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302 concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31 che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/21/CE della Commissione delle Comunità europee del 24 febbraio 2004, recante il tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici);

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.

2. Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75

Allegato (Art. 1, comma 1)

=====
===

|1. I coloranti azoici che, per scissione di uno
|o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o
| piu' delle ammine aromatiche elencate
| nell'appendice, in concentrazioni

| individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli
 | articoli finiti o nelle parti colorate degli
 | stessi, secondo i metodi di prova riportati in
 | tale appendice, non vanno impiegati in
 | articoli tessili e di cuoio che potrebbero
 | entrare in contatto diretto e prolungato con la
 | pelle o la cavita' orale umana, quali ad
 | esempio: - capi di abbigliamento, biancheria
 | da letto, asciugamani, articoli per capelli,
 | parrucche, cappelli, pannolini ed altri
 | articoli sanitari, sacchi a pelo; -
 | calzature, guanti, cinturini per orologi,
 | borse, portamonete/portafogli, cartelle porta
 | documenti, coprisedia, borse portate attorno al
 | collo; - giocattoli tessili o in cuoio o
 | comportanti parti tessili o di cuoio; -
 | filati e tessuti destinati al consumatore

{41. Coloranti azoici| finale.

=====
 ===

|2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di
 |cui al punto 1 possono essere commercializzati
 |solo se conformi alle prescrizioni ivi
 |contenute. In deroga a quanto disposto, fino al
 |1° gennaio 2005, la presente disposizione non
 |si applica agli articoli tessili prodotti con
 |fibre riciclate se le ammine sono rilasciate
 |dai residui derivanti da precedenti colorazioni
 |delle medesime fibre e se le ammine elencate
 |sono rilasciate in concentrazioni inferiori a
 |70 ppm.

 |3. I coloranti azoici elencati nell'appendice
 |non possono essere immessi sul mercato o usati
 |per la colorazione di articoli tessili e in
 |cuoio come sostanza o componente di preparati
 |in misura superiore allo 0,1% in massa.

Appendice
 (Art. 1, comma 2)

Elenco delle ammine aromatiche

=====
 ===

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4- ammina 4-ammino bifenile xenil ammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro- o-tolui dina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftil ammina

5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino -azoto luene 4-ammino-2',3-dimetil azoben zene 4-o-tollilazo -o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro- o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloro anilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi- m-fenil endiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metil enedianilina 4,4'-diammino difenil metano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3' -dicloro benzidina 3,3'-dicloro bifenil -4,4'
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3' -dimetossi benzidina o-diani sidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3' -dimetil benzidina 4,4' -bi-o-tolui dina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4' -metil enedi-o- toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi -m-tolui dina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene -bis- (2-cloro- anilina) 2,2'- dicloro -4,4'- metilene -dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4' -ossidi anilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'- tiodi anilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o- toluidina 2-ammino toluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil- m-fendendi ammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetil anilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o- anisidina 2-metossi anilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

```
=====
===
| Numero CAS | Numero Indice| Numero CE | Sostanza
=====
===
| | | | Miscela di: di
| | | | sodio (6-(4- ani
| | | | sidino) -3-sulfo
| | | | nato-2- (3,5-
| | | | dinitro-2- ossido
| | | | fenilazo -1-nafto
```

			lato) (1-5(cloro -2- ossido fenilazo) -2-nafto lato)
1 Non attribuito	611-070-002	405-665-4	cromato(1-);

 |Componente 1: | | |

N: CAS:			
118685-33-9			
C19H23Cl			
rN7O12S.2Na			

		Trisodio bis	
		[(6-(4- anisidino)]	
		3-solfonato	
		2-(3,5-	
		dinitro-2- ossido]	
Componente 2:		fenilazo)	
C46H30Cr		1-nafto lato)	
N10O20S2. 3Na		cromato(1.)}	

Elenco dei metodi di prova

=====
 ===

	Riferimento e	Documenti di	Riferimento della
CEN (*)	titolo della norma	riferimento	norma dichiarata
			obsoleta

 =====

	Cuoio - Analisi		
	chimiche -		
	determinazione di		
	alcuni coloranti		
	azoici nei cuoi		
CEN	tinti	CEN ISO/TS	Nessuno

	Tessili - Metodi		
	per la		
	determinazione di		
	alcune ammine		
	aromatiche derivate		
	dai coloranti		
	azoici - Parte 1:		
	Rilevamento		
	dell'uso di alcuni		
	coloranti azoici		
	accessibili senza		
CEN	estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno

	Tessili - Metodi		
	per la		
	determinazione di		
	alcune ammine		
	aromatiche derivate		
	dai coloranti		
	azoici - Parte 2:		
	Rilevamento		

	dell'uso di alcuni	
	coloranti azoici	
	accessibili per	
	estrazione delle	
CEN	fibre	Nessuno

(* EEN - Organismo europeo di normalizzazione.

(* CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cenorm.be>).

(* Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>).

(* ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis: tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16 (<http://www.etsi.org>).